



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità del D.L. 119/2018 convertito:
definizioni agevolate, regolarizzazioni e novità IVA**

(Circolare n. 22 del 20 dicembre 2018)

Indice

1. Premessa	3
2. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione	3
3. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	5
4. Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione	7
4.1. Dichiarazione di accesso al beneficio	8
4.2. Effetti della domanda	9
4.3. Versamenti	9
4.4. Rapporti con le precedenti rottamazioni	11
5. Stralcio dei debiti sino ad euro 1.000 affidati al Concessionario dal 2000 al 2010	12
6. Definizione agevolata dei carichi per risorse proprie dell'Unione Europea	12
7. Definizione agevolata delle controversie tributarie	13
7.1. Requisiti e preclusioni	14
7.2. Perfezionamento e versamenti	14
7.3. Effetti	15
7.4. Associazioni e società sportive dilettantistiche	16
8. Definizione agevolata delle imposte di consumo	16
9. Regolarizzazione di infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti formali	17
10. Novità IVA	18
10.1. Fattura elettronica, soggetti interessati, semplificazioni e sanzioni	18
10.2. Emissione della fattura e registrazione	20
10.3. Registrazione degli acquisti e detrazione dell'IVA	21
10.4. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi	21
10.5. Estensione della disciplina del gruppo IVA	23
10.6. Proroga del <i>reverse charge</i> applicabile ad alcune operazioni particolari	24
11. Modifica della disciplina di accesso all'interpello sui nuovi investimenti	24
12. Sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità	25
13. Sospensione temporanea dell'obbligo civilistico di svalutazione dei titoli non durevoli	25

1. Premessa

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. Decreto "Collegato Fiscale" alla Legge di Bilancio 2019) – in vigore dal 24 ottobre 2018, anche se talune disposizioni prevedono specifiche decorrenze – è stato convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, in vigore dal 19 dicembre 2018.

Il provvedimento ha introdotto una pluralità di norme fiscali, riguardanti, in particolare, la **definizione agevolata** di:

- processi verbali di constatazione;
- atti del procedimento di accertamento;
- carichi affidati all'Agente della Riscossione;
- carichi per risorse proprie dell'Unione Europea;
- controversie tributarie;
- imposte di consumo.

È, inoltre, stabilito lo **stralcio dei debiti sino ad euro 1.000** affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010, così come la possibilità di **regolarizzare infrazioni** e inosservanze di obblighi o adempimenti di **natura meramente formale**.

Sono altresì disposte novità in ambito **IVA**, con peculiare riferimento alla fatturazione elettronica – soggetti interessati e sanzioni – e all'emissione delle fatture, alla loro registrazione e a quella degli acquisti, nonché alla detrazione dell'IVA e all'estensione temporale del *reverse charge* per alcune particolari tipologie di operazioni.

Il D.L. 119/2018 convertito prevede anche alcune novità in materia di:

- interpello sui nuovi investimenti;
- sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità;
- sospensione temporanea dell'obbligo civilistico di svalutazione dei titoli non durevoli.

2. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Quando l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza iniziano una verifica fiscale, può succedere, ma non necessariamente, che questa si attui mediante accessi sostanziali presso la sede dell'attività del contribuente: al ricorrere di tale ipotesi, le operazioni di controllo terminano con un processo verbale di constatazione, ove sono indicati i **rilievi concernenti le potenziali violazioni**, tributarie e non, che si ritengono commesse. Questo documento viene, poi, trasmesso al competente ufficio per l'emissione dell'accertamento, se formato dall'Agenzia delle Entrate, oppure a quest'ultima dalla Guardia di Finanza.

L'art. 1 del D.L. 119/2018 convertito dispone che il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4,

consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP e ritenute;
- contributi previdenziali;
- imposte sostitutive, IVIE e IVAFE;
- IVA.

La definizione agevolata può riguardare esclusivamente i verbali per i quali, alla suddetta data del 24 ottobre 2018, **non era stato ancora notificato un avviso di accertamento** o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. La particolarità di questa definizione agevolata consiste nel fatto che devono essere accettati, senza condizioni, **tutti i rilievi presenti nel verbale**, anche quelli che, astrattamente, il contribuente ritiene possano non essere recepiti nel successivo accertamento dell'Agenzia delle Entrate: se fosse già stato notificato l'accertamento entro il 24 ottobre 2018, si può definire l'accertamento stesso e non il verbale, rispettando i requisiti di legge.

Le dichiarazioni di regolarizzazione devono essere presentate **entro il 31 maggio 2019**, con le modalità da stabilirsi a cura di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, co. 2-*bis* e 2-*ter*, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

Ai fini della definizione agevolata, nella dichiarazione di regolarizzazione **non possono essere utilizzate**, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali di cui agli artt. 8 e 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in **regime di trasparenza** di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, la dichiarazione di definizione agevolata può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applica l'art. 1 del D.L. 119/2018, per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Le **imposte autoliquidate** nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate **entro il 31 maggio 2019**, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'art. 17, co. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e degli interessi: è **esclusa la compensazione** prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 (2014/335/UE, Euratom), il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al co. 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora contemplati dall'art. 114, par. 1, del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai par. 3 e 4 dello stesso art. 114.

La definizione agevolata **si perfeziona** con la presentazione della **dichiarazione** e il **versamento** in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019: si applica l'art. 8, co. 3 e 4, del D.Lgs. 19 giugno 1997, 218, con un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

In caso di **mancato perfezionamento**, ad esempio a causa dell'omesso versamento dell'unica soluzione o della prima rata, non si producono i suddetti effetti dell'art. 1 del D.L. 119/2018 convertito, con la conseguente emissione dell'avviso di accertamento, che – in assenza di indicazione contrarie – potrà essere contestato in sede giudiziale.

In deroga all'art. 3, co. 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai **periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015**, oggetto dei predetti processi verbali di constatazione, i **termini di accertamento** di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973, all'art. 57 del D.P.R. 633/1972 e all'art. 20, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 sono **prorogati di due anni**.

3. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L'**art. 2 del D.L. 119/2018 convertito** stabilisce che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica o liquidazione – relativi, ad esempio, alle imposte d'atto (registro, ipotecarie e catastali) – e gli atti di recupero **notificati entro il 24 ottobre 2018**, non impugnati e **ancora impugnabili alla stessa data**, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per **le sole imposte**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro il 23 novembre 2018** oppure entro il termine, se più ampio, di cui all'art. 15, co. 1, del D.Lgs. 218/1997, per fruire dell'acquiescenza, ovvero per presentare il ricorso. Ad esempio, se l'atto è stato notificato il 15 ottobre 2018, il termine per beneficiare dell'acquiescenza (14 dicembre 2018) è successivo al 23 novembre 2018, con l'effetto che si ha un maggior termine per definire. Qualora il contribuente abbia, tuttavia, presentato un'**istanza di accertamento con adesione**, si ritiene prudente definire, in ogni caso, entro il 23 novembre 2018: il termine per l'acquiescenza potrebbe, infatti, non operare, siccome presentando istanza di adesione si rinuncia, implicitamente, a fruire dell'acquiescenza.

Il riferimento alla notifica entro il 24 ottobre 2018 comporta, pertanto, che l'**atto non è definibile** se entro tale data:

- è stato **presentato ricorso**, con l'effetto che è possibile beneficiare della definizione delle liti pendenti;
- è già **spirato il termine per il ricorso**, considerando l'effetto sospensivo di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione.

Sono, inoltre, **esclusi** dalla definizione agevolata gli atti emessi nell'ambito della procedura di **collaborazione volontaria** di cui all'art. 5-*quater* del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. *voluntary disclosure*), così come quelli non rientranti nelle seguenti categorie, come, ad esempio:

- gli **avvisi bonari**;
- le **cartelle di pagamento**, che possono beneficiare della c.d. *rottamazione* o della definizione agevolata delle liti pendenti;
- gli **atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni**, che possono fruire della definizione agevolata delle liti pendenti;
- gli atti emessi dagli enti previdenziali, come l'INPS, ancorché la base imponibile contributiva coincida con quella fiscale.

Le **somme contenute negli inviti al contraddittorio** di cui agli artt. 5, co. 1, lett. c), e 11, co. 1, lett. b-*bis*), del D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti con il pagamento degli importi complessivamente dovuti per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.

Gli **accertamenti con adesione** di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 218/1997, sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possono essere perfezionati ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.Lgs., con il pagamento – entro il termine di cui all'art. 8, co. 1, del citato D.Lgs. – decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 (2014/335/UE, Euratom), il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai co. 1-3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli **interessi di mora** previsti dall'art. 114, par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai par. 3 e 4 dello stesso art. 114.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento si perfeziona con il versamento delle somme in un'unica soluzione o della prima rata **entro il 23 novembre 2018** oppure entro il termine, se più ampio, di cui all'art. 15, co. 1, del D.Lgs. 218/1997, per fruire dell'acquiescenza, ovvero per presentare il ricorso: si applica l'art. 8, co. 2-4, del D.Lgs. 218/1997, con un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo, mentre è esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Per ciascun atto definito, deve essere utilizzato un distinto modello di pagamento F23 o F24: entro 10 giorni dal versamento in un'unica soluzione, o della prima rata, il contribuente deve consegnare all'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Se l'atto definibile non richiede la corresponsione di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera, da presentare direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.

La definizione perfezionata dal **coobbligato** giova in favore degli altri.

In caso di **mancato perfezionamento**, non si producono gli effetti della definizione agevolata e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei suddetti procedimenti.

Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni attuative, ad esempio per istituire gli appositi codici tributo e stabilire le modalità operative per il piano di rateazione, come l'applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima. A questo proposito, un primo atto è stato pubblicato in data 9 novembre 2018, costituito dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 298724/2018**, adottato d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha definito le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, nonché ad atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti sino al 24 ottobre 2018.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. a), del D.L. 119/2018 convertito, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, alla data del **31 dicembre 2017**, risultavano **iscritte nel Registro del CONI** possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prevista dal precedente art. 2, versando:

- **il 50% delle maggiori imposte**, con l'eccezione dell'IVA, che deve essere pagata per intero. In assenza di indicazioni normative contrarie, può anche trattarsi di accertamenti con i quali è stato disconosciuto il regime fiscale agevolato;
- **il 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.**

Questa forma di definizione agevolata è, tuttavia, **esclusa** se l'ammontare dei soli **tributi accertati o in contestazione**, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento oppure è pendente il ricorso o reclamo, **supera l'importo di euro 30.000**, per ogni imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata, non l'IVA in quanto deve essere pagata per intero. Qualora tale soglia sia superata, rimane ferma la possibilità di fruire della normale definizione agevolata, con stralcio di sole sanzioni e interessi in misura integrale.

4. Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

L'art. 3 del D.L. 119/2018 convertito dispone che i debiti – diversi da quelli di cui al successivo art. 5, relativi alle risorse proprie dell'Unione Europea – risultanti dai singoli carichi **affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, possono essere estinti, senza corrispondere:

- le sanzioni comprese in tali carichi;
- gli interessi di mora di cui all'art. 30, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

- le sanzioni e somme aggiuntive di cui all'art. 27, co. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione che rientrano nei procedimenti di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, instaurati a seguito dell'istanza del contribuente, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'**accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento** o del **piano del consumatore**.

Sono, invece, **esclusi** dalla definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione recanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada**, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata è applicabile limitatamente agli interessi – compresi quelli di cui all'art. 27, co. 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4.1. Dichiarazione di accesso del beneficio

Al fine di usufruire della definizione agevolata, l'Agente della Riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

La volontà del debitore di procedere alla definizione agevolata deve essere comunicata all'Agente della Riscossione, **entro il 30 aprile 2019**, mediante una **specifico dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dall'Agente della Riscossione (**Mod. DA-2018**). In tale istanza, il debitore sceglie, inoltre, il **numero di rate semestrali** nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10.

Nella domanda, il contribuente è altresì tenuto ad indicare l'**eventuale pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che – dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute – sono sospesi dal giudice. L'**estinzione del giudizio** è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati: in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La domanda presentata può essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle **somme da versare**, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché – ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 – di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Qualora il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto per la definizione agevolata, per beneficiare degli effetti di tale istituto deve comunque manifestare la propria volontà di aderirvi, presentando la suddetta dichiarazione.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4.2. Effetti della domanda

La presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, genera alcune specifiche conseguenze:

- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da **precedenti dilazioni** in essere alla data di presentazione. Alla data del 31 luglio 2019, tali dilazioni sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- **non possono essere avviate nuove procedure esecutive**;
- **non possono essere proseguite** le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-*ter* e 48-*bis* del D.P.R. 602/1973;
- si applica l'art. 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Entro il 30 giugno 2019, l'Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'istituto, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4.3. Versamenti

La definizione agevolata si perfeziona versando integralmente le somme:

- affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sugli importi di cui al punto precedente, rimborso delle spese per le proce-

dure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento degli importi può essere effettuato in **unica soluzione**, entro il 31 luglio 2019, oppure nel **numero massimo di 18 rate consecutive**, la prima e la seconda delle quali – ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione – scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019: le restanti rate, aventi pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Nell'ipotesi di **pagamento rateale**, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:

- mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella domanda;
- tramite **bollettini precompilati**, che l'Agente della Riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di precisazione delle somme dovuto per la definizione agevolata, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità di cui al punto precedente;
- presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione. In questo caso, si applica l'art. 12, co. 7-*bis*, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, con i criteri previsti dal D.M. 24 settembre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione agevolata, il **pagamento della unica o prima rata** delle somme dovute a titolo di definizione determina l'**estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento – superiore a 5 giorni**, ai sensi dell'art. 3, co. 14-*bis*, del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione – dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata, quest'ultima non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Al ricorrere di tale ipotesi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di **acconto** dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'Agente della Riscossione prosegue l'attività di recupero;
- il pagamento **non può essere rateizzato** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di **procedura concorsuale**, nonché in tutti gli strumenti di composizione negoziale della crisi d'impresa previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-*bis* della Legge Fallimentare.

A seguito del versamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata, l'Agente della Riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo.

4.4. Rapporti con le precedenti rottamazioni

L'art. 3, co. 21, del D.L. 119/2018 convertito stabilisce che – fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4, relativamente allo stralcio dei debiti sino ad euro 1.000 affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010 – l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'**art. 1, co. 6 e 8, lett. b), n. 2), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148**, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il **differimento automatico del versamento delle restanti somme**, che è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'Agente della Riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018 convertito. Rimane, naturalmente, salva la facoltà del debitore di effettuare il pagamento delle rate differite al 31 luglio 2019, in un'unica soluzione.

Diversamente, i debiti riguardanti i **carichi per i quali non è stato eseguito l'integrale pagamento**, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine non possono formare oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 119/2018 e l'eventuale domanda è improcedibile.

Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'**art. 6, co. 13-ter, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193**, effettuano il **pagamento delle residue somme dovute** ai fini delle definizioni agevolate previste da tale disposizione e dall'art. 1, co. 4, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, in **10 rate consecutive di pari importo**, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'Agente della Riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Rimane, naturalmente, salva la **facoltà** del debitore di effettuare il pagamento di tali rate in un'**unica soluzione entro il 31 luglio 2019** (art. 3, co. 24, del D.L. 119/2018 convertito).

In sede di conversione in legge, è stato altresì disposto che il co. 14-*bis* dell'art. 3 del D.L. 119/2018 – che esclude l'inefficacia della definizione nell'ipotesi di **tardivo pagamento non superiore a 5**

giorni – si applica anche nel caso di tardivo versamento delle rate differite ai sensi dei co. 21 e 24, in scadenza dal 31 luglio 2019.

L'art. 3, co. 25, del D.L. 119/2018 convertito stabilisce, inoltre, che la **definizione agevolata** è riconosciuta anche per i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi delle seguenti disposizioni:

- **art. 6, co. 2, del D.L. 193/2016**, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
- **art. 1, co. 5, del D.L. 148/2017**, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al successivo co. 8, lett. b), n. 1).

5. Stralcio dei debiti sino ad euro 1.000 affidati al Concessionario dal 2000 al 2010

L'art. 4 del D.L. 119/2018 convertito dispone che sono **automaticamente annullati al 31 dicembre 2018** i debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino ad euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. 119/2018.

Le **somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018** restano definitivamente acquisite, mentre quelle pagate a partire da tale data sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza, e – in assenza anche di questi ultimi – sono rimborsate, ai sensi dell'art. 22, co. 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del D.Lgs. 112/1999.

Le suddette disposizioni dell'art. 4 del D.L. 119/2018 **non si applicano**, tuttavia, ai debiti relativi a:

- **carichi di cui all'art. 3, co. 16, lett. a), b) e c), del D.L. 119/2018** (somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna);
- risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni del Consiglio del 7 giugno 2007 (2007/436/CE, Euratom) e del 26 maggio 2014 (2014/335/UE, Euratom) e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

6. Definizione agevolata dei carichi per risorse proprie dell'Unione Europea

L'art. 5 del D.L. 119/2018 convertito stabilisce che i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni del Consiglio del 7 giugno 2007 (2007/436/CE, Euratom) e del 26 maggio 2014 (2014/335/UE, Euratom) e di IVA riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, **alle condizioni e nei termini di cui all'art. 3 del D.L. 119/2018** (si veda il

precedente paragrafo 4), con alcune specifiche **deroghe**. In primo luogo, è previsto che – limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 (2014/335/UE, Euratom) – il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b), del D.L. 119/2018:

- **dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019**, gli interessi di mora previsti dall'art. 114, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai par. 3 e 4 dello stesso art. 114;
- **dal 1° agosto 2019**, gli interessi al tasso del 2% annuo.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (**Mod. DA-2018-D**) deve essere presentata, **entro il 30 aprile 2019**, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento d'identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento;
- agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Entro il 31 luglio 2019, l'Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento dell'**unica** o della **prima rata** delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019: la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 (2014/335/UE, Euratom), non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, co. 12, lett. c), del D.L. 119/2018, relative al pagamento mediante compensazione.

7. Definizione agevolata delle controversie tributarie

L'art. 6, co. 1, del D.L. 119/2018 convertito dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, definito ai sensi dell'art. 12, co. 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In sede di conversione, è stato inserito il co. 1-*bis* dell'art. 6 del D.L. 119/2018, stabilendo che – in caso di **ricorso pendente iscritto nel primo grado** – la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Il co. 2 dell'art. 6 del D.L. 119/2018 convertito, in deroga al precedente co. 1, dispone, tuttavia, che – in caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018 – le controversie possono essere definite con il paga-

mento del:

- **40% del valore della controversia**, in caso di soccombenza nella pronuncia di **primo grado**;
- **15%** del valore della controversia, nell'ipotesi di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado**.

In caso di **accoglimento parziale del ricorso** o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al co. 2, per la parte di atto annullata (art. 6, co. 2-*bis*, del D.L. 119/2018 convertito).

Le **controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione** al 19 dicembre 2018, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento del 5% del valore della controversia (art. 6, co. 2-*ter*, del D.L. 119/2018 convertito).

Le **controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi. Nell'ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse da tale definizione (art. 6, co. 3, del D.L. 119/2018 convertito).

7.1. Requisiti e preclusioni

Questa definizione agevolata, prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018 convertito, si applica alle controversie in cui il **ricorso in primo grado** è stato **notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018** e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

È **esclusa** la definizione agevolata delle controversie concernenti, anche soltanto in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni del Consiglio del 7 giugno 2007 (2007/436/CE, Euratom) e del 26 maggio 2014 (2014/335/UE, Euratom) e l'IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7.2. Perfezionamento e versamenti

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il **pagamento degli importi dovuti** ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018 convertito, o della **prima rata, entro il 31 maggio 2019**: qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione

della domanda.

Entro tale data, è presentata, **per ciascuna controversia autonoma**, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo e effettuato un distinto versamento: per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti, ai fini della definizione agevolata, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio: la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. 218/1997, in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Il termine di pagamento delle **rate successive alla prima** scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019: su questi versamenti si applicano gli interessi legali, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del pagamento. È esclusa la compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ai sensi dell'**art. 1, co. 4, del D.L. 148/2017**, il perfezionamento della definizione della controversia è, in ogni caso, subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'art. 3, co. 21, del D.L. 119/2018 convertito.

7.3. Effetti

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Le conseguenze della definizione agevolata prevalgono su quelle delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018.

Le **controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere di queste disposizioni: in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale, innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Per le controversie definibili sono **sospesi per nove mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, ed è impugnabile entro 60 giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

In caso di **mancanza di istanza di trattazione** presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente: a questo proposito, l'impu-

gnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

7.4. Associazioni e società sportive dilettantistiche

L'art. 7, co. 2, lett. b), del D.L. 119/2018 convertito stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, alla data del **31 dicembre 2017**, risultavano **iscritte nel Registro del CONI** possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, con il versamento del:

- **40%** del valore della lite e del **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel **primo grado di giudizio**;
- **10%** del valore della lite e del **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di **soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018;
- **50%** del valore della lite e del **10%** delle sanzioni e interessi accertati nell'ipotesi di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.

Questa forma di definizione agevolata è, tuttavia, **esclusa** se l'ammontare dei soli **tributi accertati o in contestazione**, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento oppure è pendente il ricorso o reclamo, **supera l'importo di euro 30.000**, per ogni imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata, non l'IVA in quanto deve essere pagata per intero. Qualora tale soglia sia superata, rimane ferma la possibilità di fruire della normale definizione agevolata delle liti pendenti.

8. Definizione agevolata delle imposte di consumo

L'art. 8 del D.L. 119/2018 convertito dispone che è ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'art. 62-*quater*, co. 1 e 1-*bis*, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un ammontare pari al **5% degli importi dovuti**. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

Ai fini della definizione agevolata, il soggetto obbligato deve manifestare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, **apposita dichiarazione**, con l'esposizione dell'importo dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 62-*quater*, co. 1 e 1-*bis*, del D.Lgs. 504/1995.

La presentazione della dichiarazione **sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione** dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati

oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione Finanziaria, fino al **perfezionamento** della definizione agevolata. Quest'ultimo si verifica con il **pagamento**, entro 60 giorni dalla comunicazione, dell'**intero importo** comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero della **prima rata**, in caso di versamento rateale.

Entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di definizione agevolata, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle **somme dovute** ai fini della definizione agevolata. Questo importo, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.

Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un **massimo di 120 rate mensili**, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell'art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di 6 mensilità.

Il **mancato pagamento di 6 rate**, anche non consecutive, determina la **decadenza dal beneficio del pagamento rateale**, con obbligo di versamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

La definizione agevolata perde di efficacia qualora l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di definizione agevolata.

9. Regolarizzazione di infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti formali

L'art. 9, co. 1, del D.L. 119/2018 – così come riscritto in sede di conversione in legge, stralciando completamente le "*Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale*" – stabilisce che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, **commesse fino al 24 ottobre 2018**, possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sono **esclusi** dalla regolarizzazione gli **atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni** emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria** di cui all'art. 5-*quater* del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, nonché le suddette violazioni – individuate dall'art. 9, co. 1, del D.L. 119/2018 convertito – già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018. Analogamente, la disciplina in commento non può essere utilizzata dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

L'art. 9, co. 6, del D.L. 119/2018 convertito dispone, inoltre, che – in deroga all'art. 3, co. 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – con riferimento alle **violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015**, oggetto del **processo verbale di constatazione**, i termini di cui all'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative della nuova normativa di regolarizzazione introdotta dall'art. 9 del D.L. 119/2018.

10. Novità IVA

Gli artt. 10-15 del D.L. 119/2018 convertito hanno introdotto diverse novità rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- fatturazione elettronica, soggetti interessati, semplificazioni e sanzioni;
- emissione della fattura e registrazione;
- registrazione degli acquisti e detrazione dell'IVA;
- memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- estensione dell'ambito applicativo della disciplina del gruppo IVA;
- proroga dell'applicazione di alcune disposizioni speciali in materia di *reverse charge*.

Con specifico riguardo al tema della fatturazione elettronica, si rimanda alla precedente circolare AIDC n. 19 del 29 ottobre 2018.

10.1. Fattura elettronica, soggetti interessati, semplificazioni e sanzioni

Il co. 01 dell'art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge, ha integrato l'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l'**opzione** di cui agli **artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398**, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di **attività commerciali proventi** per un importo non eccedente l'ammontare di euro 65.000. In caso di superamento di tale limite, questi contribuenti assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

È stato, inoltre, inserito il **co. 02 dell'art. 10 del D.L. 119/2018**, secondo cui gli **obblighi di fatturazione e registrazione** relativi a contratti di **sponsorizzazione e pubblicità** in capo a soggetti di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono **adempiuti dai cessionari**.

L'art. 15, co. 1 del D.L. 119/2018 ha, inoltre, modificato l'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, eliminando il riferimento ai soggetti identificati in Italia, con l'effetto che la fatturazione elettronica è obbligatoria – a partire dal 1° gennaio 2019 – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**: tale obbligo riguarda sia le operazioni poste in essere tra due soggetti passivi IVA che quelle eseguite verso un consumatore finale.

Questa modifica normativa è, pertanto, conforme alla decisione del Consiglio UE del 16 aprile 2018, n. 593, con la quale l'Italia è stata autorizzata a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi "*stabiliti nel territorio italiano*". In tal senso, si era, peraltro, già espressa l'Agenzia delle Entrate, con la **C.M. 2 luglio 2018, n. 13/E**.

Il **co. 1-bis dell'art. 15 del D.L. 119/2018**, introdotto in sede di conversione, ha riformulato l'art. 4 del D.Lgs. 127/2015, stabilendo che **dalle operazioni IVA 2020** – nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente – l'Amministrazione Finanziaria mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in **apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate**, le **bozze** dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972;
- b) liquidazione periodica IVA;
- c) dichiarazione annuale IVA.

Il successivo co. 2 dell'art. 15 del D.L. 119/2018, anch'esso introdotto in sede di conversione in legge, precisa che se il soggetto passivo – anche per il tramite di intermediari (art. 3, co. 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) – **convalida**, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate siano complete, ovvero **integra nel dettaglio**, i dati proposti nelle bozze dei suddetti documenti di cui al co. 1-bis, lett. a), **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri** di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972, fatta salva la tenuta del registro previsto dall'art. 18, co. 2, del D.P.R. 600/1973. In ogni caso, l'obbligo di tenuta dei registri ai fini IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'art. 18, co. 5, del D.P.R. 600/1973.

Un apposito **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** definirà le disposizioni attuative dell'art. 15 del D.L. 119/2018.

Fatturazione elettronica degli operatori sanitari

L'art. 10-*bis* del D.L. 119/2018, inserito in sede di conversione, stabilisce che, per il **periodo d'imposta 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3, co. 3 e 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) – sono **esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica** di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

Fatturazione elettronica degli operatori che offrono servizi di pubblica utilità

L'art. 10-*ter* del D.L. 119/2018, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto il **co. 6-quater dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015**, secondo cui, al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione

delle **fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio** da parte dei soggetti passivi IVA che forniscono i servizi disciplinati dai Decreti del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche **emesse nei confronti dei consumatori finali** con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Amministrazione Finanziaria.

Sanzioni

Il Decreto "Collegato Fiscale" è, inoltre, intervenuto sui profili sanzionatori. L'**art. 10, co. 1, del D.L. 119/2018 convertito** ha, infatti, integrato l'**art. 1, co. 6, del D.Lgs. 127/2015**, stabilendo che, per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019**, le **sanzioni** di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/1997:

- **non si applicano** se la fattura elettronica è emessa, con le modalità di cui al co. 3, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale), ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
- si applicano con **riduzione dell'80%** se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano la **liquidazione periodica dell'IVA con cadenza mensile**, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.

10.2. Emissione della fattura e registrazione

L'art. 11 del D.L. 119/2018 convertito ha apportato alcune modifiche all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, con effetto **dal 1° luglio 2019**:

- al **co. 2**, tra gli elementi obbligatori della fattura, è inserita la **lett. g-bis)**, che richiede l'indicazione della **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi**, ovvero quella in cui è corrisposto, in tutto o parzialmente, il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;
- al co. 4, il primo periodo è stato sostituito, stabilendo che **la fattura è emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione**, individuato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972. Questa novità non è, tuttavia, suscettibile di mutare il momento di esigibilità dell'IVA, né i termini per la conseguente liquidazione.

Alla luce di tali novità normative, pertanto, se la fattura è emessa nei 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento è necessario indicare la data di effettuazione della cessione del bene o della prestazione del servizio, oppure quella in cui è riscosso – anche soltanto parzialmente – il corrispettivo.

Relativamente alla **registrazione** delle fatture emesse, l'**art. 12 del D.L. 119/2018 convertito** ha riformulato l'**art. 23, co. 1, del D.P.R. 633/1972**, disponendo che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**, e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni: la registrazione non è, pertanto, più richiesta entro 15 giorni dall'emissione.

Rimane, tuttavia, ferma l'eccezione stabilita per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario, nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente (**art. 21, co. 4, terzo periodo, lett. b), del D.P.R. 633/1972**), le quali devono essere registrate **entro il 15 del mese successivo a quello di emissione** e con riferimento al medesimo mese.

10.3. Registrazione degli acquisti e detrazione dell'IVA

L'art. 13 del D.L. 119/2018 convertito ha modificato l'**art. 25, co. 1, del D.P.R. 633/1972**, **eliminando** l'obbligo di **numerazione progressiva** delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati oppure importati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione, comprese quelle emesse a norma dell'**art. 17, co. 2, del D.P.R. 633/1972**, riguardante gli obblighi concernenti le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, da soggetti non residenti nei confronti di operatori stabiliti in Italia. Conseguentemente, è stata modificata anche quest'ultima norma, sopprimendo il riferimento al numero progressivo attribuito al documento passivo.

L'adempimento della numerazione risulta, peraltro, assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche inviate tramite il **Sistema di Interscambio**.

Per quanto concerne, invece, la **detrazione dell'IVA**, l'art. 14 del D.L. 119/2018 convertito ha integrato l'art. 1, co. 1, del D.P.R. 100/1998, stabilendo che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto **ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** – ad eccezione di quelli riguardanti operazioni effettuate nell'anno precedente – può essere esercitato entro il termine previsto per la **liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione**.

10.4. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati corrispettivi

L'art. 17 del D.L. 119/2018 convertito ha sostituito il co. 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015, nel senso di stabilire che, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972 **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Sul punto, si rammenta che **prima della modifica** la norma riconosceva a tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2017, la facoltà di

"optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi".

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi **sostituiscono gli obblighi di registrazione** di cui all'art. 24, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere **dal 1° luglio 2019** ai soggetti con un **volume d'affari superiore ad euro 400.000**. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Un successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà stabilire eventuali specifici esoneri dai citati adempimenti, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Sono, inoltre, aggiunte alcune disposizioni all'art. 2 del D.Lgs. 127/2015:

- il **co. 6-ter**, secondo cui le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972 – effettuate nelle **zone individuate con Decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo Economico – possono essere documentate, in **deroga** al co. 1, mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** (art. 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 249), ovvero dello **scontrino fiscale** ai sensi della Legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonché con l'osservanza delle relative discipline;
- il **co. 6-quater**, a norma del quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3, co. 3 e 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), possono adempiere al suddetto obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al **Sistema Tessera Sanitaria**. I dati fiscali trasmessi possono essere **utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse** dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- il **co. 6-quinquies**, in virtù del quale, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli **strumenti** mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al co. 1, al soggetto è concesso un **contributo** complessivamente pari al **50% della spesa** sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 nell'ipotesi di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di **sconto sul prezzo praticato**, e è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Questo credito d'imposta non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, co. 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le modalità attuative di tale novità, comprese quelle relative alla fruizione dell'agevolazione e alle attività di controllo, saranno definite da un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il co. 1-*bis* dell'art. 17 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge, stabilisce che – a partire dal 19 dicembre 2018 – si applica **anche ai registri di cui all'art. 24 del D.P.R. 633/1972** la deroga prevista dall'art. 7, co. 4-*quater*, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, a norma del quale la

tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972 **con sistemi elettronici** è, in ogni caso, **considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei** nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono **stampati a seguito della richiesta** avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

10.5. Estensione della disciplina del gruppo IVA

L'art. 20 del D.L. 119/2018 estende l'applicazione della normativa sul gruppo IVA alle aggregazioni bancarie cooperative, apportando alcune specifiche modifiche nella relativa legislazione. In primo luogo, è introdotto il **co. 1-bis dell'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972**, secondo cui il vincolo finanziario – costituente uno dei presupposti per la costituzione del gruppo IVA – si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti a un gruppo bancario cooperativo di cui all'art. 37-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Questa nuova disposizione è, inoltre, richiamata nell'**art. 70-septies, co. 2, del D.P.R. 633/1972**, integrato nel senso di stabilire che, per i gruppi IVA costituiti tra i soggetti partecipanti a un gruppo bancario cooperativo, il **rappresentante di gruppo** è la società capogruppo di cui all'art. 37-bis, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 385/1993.

In sede di conversione in legge, l'art. 20, co. 1, del D.L. 119/2018 è stato integrato con la lett. b-bis), al fine di inserire il **co. 6-bis dell'art. 70-duodecies del D.P.R. 633/1972**, secondo cui in caso di **adesione al regime dell'adempimento collaborativo** di cui al titolo III del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'**opzione di cui all'art 70-quater del D.P.R. 633/1972**, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'art. 7, co. 3, del D.Lgs. 128/ 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione.

Per l'**anno 2019**, la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA, da parte dei partecipanti a un'aggregazione bancaria cooperativa di cui all'art. 37-bis del D.Lgs. 385/1993, ha effetto se presentata **entro il 31 dicembre 2018** e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972. Il vincolo finanziario si considera sussistente se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione previsto dall'art. 37-bis, co. 3, del D.Lgs. 385/1993.

La dichiarazione per la **costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019** se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del D.Lgs. 385/1993, previa sottoscrizione del contratto di coesione, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019 (art. 20, co. 2, del D.L. 119/2018).

10.6. Proroga del *reverse charge* applicabile ad alcune operazioni particolari

In sede di conversione in legge, è stato introdotto il co. 2-*bis* dell'art. 2 del D.L. 119/2018, al fine di modificare l'**art. 17, co. 8, del D.P.R. 633/1972**, nel senso di **estendere al 30 giugno 2022** – in luogo del previgente del termine del 31 dicembre 2018 – l'applicazione delle **lett. b), c), d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*) del precedente co. 6**. Si tratta delle disposizioni che pongono a carico del cliente il pagamento dell'imposta, secondo il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*), con riferimento ad alcune fattispecie speciali:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, nonché vendite di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- **trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra** definite all'art. 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima Direttiva;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- **cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore** ai sensi dell'art. 7-*bis*, co. 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972.

11. Modifica della disciplina di accesso all'interpello sui nuovi investimenti

In sede di conversione in legge, è stato introdotto l'**art. 01 del D.L. 119/2018** che riduce i limiti per la presentazione dell'istanza di cui all'**art. 2, co. 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147**. In particolare, è stato stabilito che le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di **ammontare non inferiore ad euro 20.000.000** – in luogo dell'originaria soglia di euro 30.000.000 – e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, e durature, **possono presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello**, in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione in ordine all'esistenza o meno di un'azienda. La domanda può riguardare anche il giudizio preventivo sull'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Il nuovo limite di euro 20.000.000 si applica alle **istanze di interpello presentate dal 1° gennaio 2019**.

12. Sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità

L'art. 9-*bis* del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione, ha inserito il **co. 1-*bis* dell'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**, diretto a disciplinare il caso della violazione dell'art. 49, co. 5, del D.Lgs. 231/2007 – a norma del quale gli assegni bancari o postali emessi per importi almeno pari ad euro 1.000 devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità – per importi inferiori ad euro 30.000.

La nuova norma stabilisce che, fermo quanto previsto dal co. 1 dell'art. 63 del D.Lgs. 231/2007, per l'inosservanza del co. 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 la **sanzione minima** è pari al **10% dell'importo trasferito in violazione** di tale disposizione.

Questa novità si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità dell'inosservanza, accertate ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 231/2007, ed esplica i propri effetti anche nei confronti dei procedimenti amministrativi in corso al 24 ottobre 2018.

13. Sospensione temporanea dell'obbligo civilistico di svalutazione dei titoli non durevoli

L'art. 20-*quater*, co. 1, del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione, stabilisce che – nell'esercizio in corso al 24 ottobre 2018 – i **soggetti che non adottano i principi contabili internazionali** possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro **valore di iscrizione** così come risultante dall'**ultimo bilancio annuale regolarmente approvato**, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, co. 1, n. 9), c.c.), **fatta eccezione per le perdite di carattere durevole**. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.